REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente camerale, disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di Commercio di Brescia - di seguito Organismo -, che esercita i compiti di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e le funzioni individuate dal presente Regolamento e da norme specifiche.

Art. 2 - Composizione e nomina

1. L'Organismo viene costituito prioritariamente in composizione monocratica.

2. Se costituito in forma collegiale, esso è composto da tre componenti.

3. L'Organismo può anche essere condiviso con altre Camere di Commercio con affinità dimensionali, strutturali ed organizzative, che abbiano adottato simili modelli di gestione del ciclo della performance ed analoghi criteri di funzionamento, previa stipula di apposita convenzione.

4. La scelta a favore della composizione collegiale dell'Organismo viene effettuata dalla Giunta Camerale con adeguata motivazione in ordine alle esigenze organizzative ed alle finalità di conseguire efficacia ed efficienza.

5. Qualora istituito in forma collegiale, la Giunta nella scelta dei componenti favorisce il rispetto dell'equilibrio di genere. All'atto della nomina individua il componente con funzioni di Presidente.

6. L'Organismo è nominato dalla Giunta camerale previa valutazione comparativa delle candidature, presentate a seguito della pubblicazione, per un periodo non inferiore a 7 giorni, di un avviso all'albo *on line* della Camera di Commercio.

7. L'atto di nomina del Organismo è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio unitamente al curriculum ed al compenso stabilito.

Art. 3 – Requisiti

1. L'individuazione del soggetto o dei componenti avviene mediante esperimento di una procedura selettiva pubblica, cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti, come di seguito elencati.

A) Requisiti generali:
a.1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della U.E.;
a.2) godere dei diritti civili e politici;

a.3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

B) Requisiti culturali:

b.1) diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in una delle seguenti discipline: scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale;

b.2) per le lauree in discipline diverse è richiesto un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché nei settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. In alternativa al possesso di un titolo post-universitario è sufficiente il possesso dell'esperienza maturata, di cui al successivo punto C) per un periodo di almeno cinque anni.

C) Requisiti professionali:

attività ed esperienza nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati presso:

1) pubbliche amministrazioni - con particolare riferimento al sistema delle Camere di Commercio, 2) imprese o enti,

oppure

3) docente universitario in materie attinenti all'area delle predette professionalità di cui ai precedenti punti 1) e 2).

D) Requisiti attitudinali:

d.1) adeguate competenze e professionalità, anche in relazione alla natura ed ai compiti dell'amministrazione, riguardanti il funzionamento dell'Ente camerale, del sistema camerale e dell'economia locale;

d.2) buone e comprovate conoscenze informatiche;

d.3) buona conoscenza della lingua inglese.

E) Requisiti di integrità:

1) possesso dei requisiti previsti dal DM 6.8.2020 art. 2 c e s.m.i.

2) assenza di una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs. n. 39/2013, all'art. 14, c. 8, del D.Lgs 150/2009 ed alle altre norme di legge e discipline di settore.

2. La Camera di Commercio di Brescia, non aderendo, nell'esercizio della propria autonomia, alla disciplina del DPR 105/2016 e dei successivi DM correlati, non richiede nell'avviso di selezione il requisito dell'iscrizione nell'Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui al DM 2 dicembre 2016.

3. L'avviso di selezione definisce i criteri di valutazione delle candidature e può prevedere ulteriori requisiti, fatti salvi quelli indicati al precedente comma 1.

Art. 4 - Durata, Decadenza e Revoca

1. L'Organismo dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

2. I componenti dell'Organismo, una volta giunti alla scadenza del loro incarico, rimangono in carica fino alla nomina del nuovo e comunque entro i 45 giorni successivi alla data di scadenza.

3. I componenti dell'Organismo collegiale, nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico, permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'incarico.

4. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti previsti dal precedente art. 3.

5. I componenti dell'Organismo possono essere revocati dall'incarico, prima della loro naturale scadenza, con provvedimento motivato della Giunta Camerale, adottato su proposta del Presidente, a a seguito dell'accertato mancato svolgimento di tutte o parte delle funzioni previste dal presente Regolamento ovvero nei casi di comportamenti reiterati di scarsa collaborazione, negligenza, imperizia o ritardo nell'assolvimento dei propri compiti o in caso di violazione dei doveri di comportamento e degli obblighi di riservatezza.

6. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e conseguente assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli interessati.

Art. 5 - Compiti e Compenso

1. L'Organismo svolge i compiti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 e dalle altre norme. In particolare:
   a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
   b) esprime parere obbligatorio sul Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale della Camera;
   c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione;
   d) valida la Relazione sulla performance, verificando che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione per gli stakeholders e per gli utenti finali, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
   e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi espressi dai Dirigenti nei confronti del personale assegnato, in osservanza dei contratti collettivi nazionali, dei contratti integrativi decentrati, dei regolamenti interni adottati dalla Camera e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
   f) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale del Segretario Generale e dei dirigenti della Camera e l'attribuzione dei premi sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
   g) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti da Unioncamere e dal Dipartimento della funzione pubblica;
   h) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

2. Le funzioni ed i compiti sopracitati assumono la forma dei seguenti atti:
   a) validazione della Relazione sulla performance;
   b) relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione e integrità dei controlli;
   c) attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
   d) proposta di valutazione del Segretario Generale e dei Dirigenti;
   e) parere sul Sistema di misurazione e valutazione della performance;
   f) parere sul Codice di comportamento dei dipendenti camerali.

3. La Giunta nell'atto con il quale dispone la nomina dell'Organismo determina il compenso annuale che resta valido per l'intero triennio.

Articolo 6 – Organizzazione e funzionamento

1. L'Organismo svolge la propria attività in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura camerale, presso i locali dell'Ente camerale o in videoconferenza e si avvale per la necessaria operatività di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dall'Ente.

2. L'organismo si avvale della struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, istituita presso la Camera di Commercio e dotata delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni è garantito all'Organismo l'accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. L'Organismo ha altresì accesso alle informazioni ed ai luoghi all'interno dell'Ente, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, anche di natura contabile, effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

4. Alle riunioni dell'Organismo partecipa il Segretario Generale. Possono altresì partecipare i dirigenti, i funzionari camerali e delle Aziende speciali e società consortili, secondo le competenze e le esigenze rilevate dall'Organismo.

5. L'Organismo può audire il Segretario Generale ed i dirigenti camerali in ogni fase del Ciclo di gestione della performance. Può invitare alle riunioni il Presidente, i membri di Giunta ed il Collegio dei Revisori, al fine di raccogliere elementi utili per la trattazione degli argomenti di propria competenza.

6. Delle riunioni viene redatto un verbale, sottoscritto da ogni componente dell'Organismo, se collegiale, e dal segretario verbalizzante.

Art. 7 - Doveri di comportamento e di riservatezza

1. L'Organismo deve tenere un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e diligenza, nella consapevolezza che la propria attività è rivolta all'espletamento di funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione della performance organizzativa complessiva della Camera di Commercio.

2. Nello svolgimento delle funzioni l'Organismo si ispira a criteri di indipendenza ed imparzialità ed è tenuto al rigoroso rispetto della riservatezza dei dati e delle informazioni acquisiti e prodotti durante l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il Regolamento è pubblicato all'Albo camerale *on line* della Camera ed inserito nella specifica sezione ove sono raccolti gli atti generali.

2. Si applica a decorrere dal nuovo incarico dell'Organismo o dall'eventuale rinnovo dell'incarico in essere al momento della sua approvazione.

3. Con l'approvazione del Regolamento è abrogato il Regolamento del Nucleo di valutazione approvato con delibera della Giunta Camerale n. 125/2011.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Sistema di misurazione e valutazione della performance al tempo vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)